

N. 1455/1941

Ricorso in Cassazione

di Raffuzzi Luigi di Imola

contro

Centulani Gino (ammesso al G.P.)

Depositato il 25 giugno 1941

III. sezione Civ.

9 dicembre 1941
trasmesso al

17 marzo 1942

Avv. Giacomo Casani
Via Emilia 16 - Imola
Strada Maggiore 42 - Bologna

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telej. 46
IMOLA

Imola 23 Giugno 1941

Eccellenza,

Ricorso Raffuzzi-Gentulani-

Le trasmetto un ricorso in Cassazione con relativo fascicolo, la sentenza impugnata con tre copie semplici e dieci copie semplici del ricorso, con preghiera di volere far provvedere al deposito in Cancelleria entro il 27 corr. te scadenza del termine di trenta giorni per il deposito.

Come già Le dissi in occasione del nostro ultimo incontro ho associato Lei nella difesa del Raffuzzi che ho domiciliato costì nel Suo Studio.

Alla prima occasione sarà mio dovere farLe tenere adeguato fondo spese; mi vorrà scusare se intanto profitto della Sua gentilezza.

Spero che Ella si troverà presentemente a Roma, ma nel dubbio che il fascicolo rimanga - in caso di Sua assenza - in vaso presso il Suo Studio Le sarei veramente grato se volesse, con una semplice cartolina indirizzata a Imola, darmi un cenno di riscontro e di assicurazione.

Con i più distinti ossequi

Sev. G.
Raffuzzi



Elenco:

- 1^o - Bolletta N. 1744 dell'eseguito
deposito
- 2^o - Ricorso notificato il 28 maggio 1941
3. - Sentenza impugnata
4. - Atti del precedente giudizio.

2 copie ricorso

2 " sentenza impugnata

REG. NA. CORTE DI CASSAZIONE DEL REANO

R I P O R T O

di RAFFAZZI LUIGI su Raffaele residente a Isola, rap-
presentato e difeso dagli Avv.ti Ivano Bonomi e Gia-
como Casani con domicilio eletto in Roma Piazza della
Libertà N. in forza di procura speciale in calce
all'originale del presente ricorso.

co n t r o

CENTULANI GINO di Emilio commerciante residente in
Isola elettivamente domiciliato in Bologna Via Casti-
glione N.27 presso e nello Studio del suo Procuratore
ufficioso Avv. Filippo Angelini

per l'annullamento

della sentenza 13-50 Gennaio 1941 della R. Corte di
Appello di Bologna - Sez. II^a - notificata il 25 Febbraio
1941 XIX.

Es

In fatto

Raffazzi Luigi e Centulani Gino erano proprietari
dell'autocarro targato 19347 BO con il quale eser-
tavano in società il commercio della frutta e degli
ortaggi.

Il 3 Agosto 1938 mentre i due così riteneva-
no del mercato di Milano con il loro autocarro pilo-
tato dal Raffazzi, nei pressi di Lodi avvenne uno

scostato con altro autocarro e con una autovettura pilotata da certo Gennaro Raffuzzi; nell'incidente il Cantaloni si ebbe spezzato il piede sinistro che teneva imprudentemente fuori della cabina di guida dell'autocarro.

Nel giudizio penale che ne seguì Raffuzzi e Gennaro si vedevano condannati in solido, con sentenza 26 maggio 1959 della Corte di Appello di Milano, risarcimento dei danni nei confronti del Cantaloni.

Intanto l'autocarro di proprietà Cantaloni-Raffuzzi era stato requisito dalla Autorità Militare ed il prezzo di requisizione di L. 37.990 era stato depositato al nome dei due proprietari alla Cassa Depositi e Prestiti presso la Intendenza di Finanze di Bologna.

Con ricorso 27 luglio 1957 il Cantaloni chiedeva ed otteneva dal Presidente del Tribunale di Bologna sequestro conservativo fino alla concorrenza di L. 110.000 in odio al Raffuzzi nei confronti del quale veniva esclusivamente sequestrata la somma di L. 18.995, e cioè la metà del prezzo dell'autocarro requisito di spettanza del Raffuzzi, presso la Cassa F. e P.

Con atto di citazione 29 luglio 1959 il Raffuzzi veniva convenuto avanti il Tribunale di Bologna per la convalida dell'operato sequestrario e per lo spiraglio a favore del Cantaloni dell'altra metà del prezzo

dell'autocarro richiesto. Con sentenza 20 Giugno-2 Luglio 1940 il Tribunale di Bologna confermava il sequestro conservativo, così come operato sulla metà del prezzo depositato alla Cassa D. e F. ed autorizzava la Cassa stessa a pagare al Cantaloni l'altra metà del prezzo, condannando il Raffuzzi al pagamento del 1/3 delle spese comprese tra le parti l'altro 2/3.

Avverso questa sentenza si gravava il Raffuzzi e proponeva appello incidentale il Cantaloni e la Corte di Appello di Bologna -Sec. II°- con sentenza 13-30 Gennaio 1941 respingeva l'appello del Raffuzzi ed accoglieva il gravame del Cantaloni per le spese.

Contro tale sentenza notificata il 28 Febbraio 1941 si grave il ricorso per i seguenti motivi:

PRIMO MOTIVO

Violazione e falsa applicazione dell'art. 517 C.P.C. n. 3, 360 A. 5 e 361 n. 2 anche in relazione agli articoli 924 C.P.C. 1835 e 1836 Cod. Civ.

Come già si è detto il sequestro conservativo ottenuto dal Cantaloni in capo al Raffuzzi ha colpito esclusivamente le somme di L. 18995 depositate alla Cassa Depositi e Prestiti ai nomi del Cantaloni e del Raffuzzi, ma di spettanza del Raffuzzi quale metà del prezzo dell'autocarro richiesto.

In primo ed in secondo grado noi abbiamo sosten-

ante che poiché la somma sequestrata era in deposito
alla Cassa D. e P. ai nomi di Contulani e Raffuzzi,
quindi inaspribile e in tutto e in parte senza il pro-
vativo e formale consenso dei due intestatari, non
esisteva per Contulani il pericolo - pericolo attuale
e reale - di perdere la garanzia del suo credito in or-
dine alle somme in questione.

Il sequestro era invece di deposito (art. 1856 C.C.);
e, nella fattispecie, non essendo intenzione di Raffuz-
zi di muovere la somma sequestrata, questa veniva ad es-
sere soggetta ad un effettivo - anche se non formale -
sequestro convenzionale. Tale essendo la situazione,
il sequestro conservativo operato dal Contulani, men-
tre era giuridicamente non fondato, si applicava una
norma di garanzia - specialmente perché dispendiosa -
proporzionata contro Raffuzzi.

La nostra tesi fu evidentemente irrintesa dal Tri-
bunale tanto che fu necessario appellare; ma la Cor-
te di merito ha ritenuto di dovere essere di avviso
diverso dal nostro e, motivando la sua decisione, ha
espresso il suo punto di vista:

"...se la tesi del Raffuzzi non ci pareva fondata,
anziché anche eccessiva, come l'ha ritenuta, che
prima ancora che fosse sequestrata la parte del Ra-
ffuzzi non potesse essere vincolata e, con il seque-

tivo contro i Dea Ventralani, non per questo potremmo,
come l'interlocutore non l'ha ritenuto il Tribunale, che
detta quota, benché non sottoposta a sequestro, fosse
tuttavia ugualmente indisponibile, poiché il Raffuzzi
avrebbe comunque avuto il diritto di pretendere dai
ventralani il concorso allo svincolo di quella quota,
non essendo affatto contestabile la proprietà di esso
Raffuzzi e della quota del prezzo dell'usufrutto, regimi-
to in cui il ventralani si fosse rifiutato di restare in
il caso in cui, il Raffuzzi avrebbe avuto il drit-
to di convenire con il Registro competente on-
de ottenere che la sua quota di depositi e prestiti venisse
autorizzata ad effettuare il caso Raffuzzi il pag-
mento della sua quota.
Cui si trovano indubbiamente di fronte ad una
lesione dei principi circa gli elementi costitutivi
della garanzia giuridica della sentenza, che è ad un
ragionamento suscettibile di critica dal punto di vi-
sta logico e dal punto di vista giuridico.

violazione del concetto dell'articolo di perdita
della garanzia di credito articolo 2059 del codice di commercio,
con cui il Tribunale collegio ha sempre insegnato,
attuale, reale e positivo, e non già futuro e ipoteti-
co.

La Corte si merita infatti dove esplicitamente an-

mettere che in somma, finché è depositata alla Cassa
non corre rischio di interruzione; il pericolo po-
trebbe sorgere quando il Raffuzzi si facesse a chie-
dere a De Feloni il consenso allo svincolo e lo con-
venisse in giudizio per ottenere lo svincolo.

Se allora il pericolo dipende da un evento futuro
ed ipotetico e non è attuale e oggettivo, allora
il rischio della concessione della concessione del se-
questro il pericolo non esiste.

Ma deve intendersi che si parla di questo pericolo fu-
turo ed ipotetico certo, perché se richiesto non
da il consenso, se convenuto in giudizio allora chie-
de il rischio non convenzionale, e lo stesso
sia si ha diritto di proprietà e di affitti, ma sia
convenzionalmente sequestrato.

È lo logico e giuridico di ragionamento perché si
sa per attuale un pericolo futuro, si sa che perché
"risponibilità" un significato ed una obbligazione arra-
ti, si sa il diritto di Raffuzzi di chiedere lo svin-
colo della casa in effetto distruttivo del diritto
di De Feloni di avere garanzia del suo credito, effet-
to distruttivo che non ha e che non può avere.

Si che la sentenza impugnata si ravvisa inficiata
da errori di diritto e di merito.

Ancora violando l'art. 217 n. 2, 218 n. 2
n. 2 anche in relazione all'art. 92 n. 2, P.O.

I primi giudici avevano ritenuto di riscontrare
elementi negativi in ordine alle garanzie che il pa-
trimonio del Raffuzzi godeva nei confronti del fatto
che il Raffuzzi aveva contratto ipotecariamente due
opposizioni con la Cassa di Risparmio di Milano per l'ammontare di L. 20.000.

Ci siamo affrettati a dimostrare con validi docu-
menti che la posizione patrimoniale del Raffuzzi si è
preziosamente mantenuta invariata in quanto non è vero
che furono iscritte ipoteche che è altrettanto vero che
ne fu cancellata una per un importo non molto infe-
riore a quello delle due nuove ipoteche.

La parte avversa aveva rilevato la iscrizione di
un precetto immobiliare in data 30 Maggio 1940 ed
aveva tentato di irritare questo precetto, ma da parte
nostra era stato opposto che il precetto immobiliare
era ormai perento e quindi da considerarsi inesistente
tanto che il precetto non era susseguito nel termine
di legge la citazione per la vendita. In ciò stante
che il Raffuzzi aveva tacitato questo creditore ed
a dimostrare che esso non è operato come se fosse
si vuole, ma di altra natura che non è quel debitore
di mala fede che artificialmente si è voluto raffi-

gurer, ma nella sentenza impugnata, mentre non vi è
alcuna né dei nostri argomenti né dei nostri documenti
che smentivano incontestabilmente la contatura avvertita,
si legge ancora che il Raffuzzi ha gravato fino ad as-
sorbire il valore la sua casa con i titoli e con
il precetto descritto il 30 Maggio 1944.

Qui si tratta di difetto di motivazione, se non
proprio di mancanza di motivi, perché la Corte
di merito avrebbe pur dovuto spiegare come, sostituendo
garanzia ipotecaria, si ritraggono garanzie al cran-
tore, e come un precetto immobiliare passato ot-
tenga il patrimonio immobiliare del debitore.

TRIBUNALE

Falsa interpretazione ed applicazione dell'art. 517
C.C., 360 C.C. e 361 C.C. anche in relazione all'art. 370
C.C.

Abbiamo esposto in fatto come nel giudizio
per la convalida del contratto conservativo il Cen-
tulani abbia inserito la richiesta di ottenere lo
svincolo a suo favore e nei confronti della Cassa
di Risparmio e prestiti della sua città del presso del
cassa requisito. Abbiamo anche spiegato, e dimo-
strato con i documenti prodotti, che lo svincolo il Cen-
tulani avrebbe ugualmente ottenuto con il consenso
che il Raffuzzi in qualsiasi momento ed in qualsiasi

fora era diretto a sera ed anche aveva fatto.

Quindi per e' era nessun bisogno che il Ventolani potesse le cause di sequestro con una condanna che col solo atto sulla scorta a che fare e che comunque si ravvisava inutile una volta che non poteva ottenere pacificamente le scintille con il consenso del Raffuzzi. In una volta che tale domanda era stata giuridicamente proposta era giusta, era logica, che lo stesso lo stesso pagate il Ventolani, tanto più che il Raffuzzi aveva aderito alla richiesta espressa.

I primi giudici registrarono così e risero solo 2/3 delle spese a carico di Raffuzzi; la Corte di Appello accogliendo l'appello incidentale del Ventolani ha riferato le spese ed ha posto tutte le spese a carico del nostro delegatissimo cliente.

Questo di fatto allegio ha insegnato che il principio della inalienabilità delle pronunce del giudice di merito sulle spese giudiziali non trova applicazione quando la pronuncia adottata non sia adeguatamente motivata, ovvero sia fondata su di un errore concetto giuridico, della concubina, della D. etape- ce la motivazione per l'accoglimento dell'appello incidentale l'errore in quanto pone le scintille della causa in relazione alla conferenza del soggetto con un ragionamento infettato di vizio logico e giuridico.

co. e' chiaro quest'errore: il nota nella succinta mo-
tivazione un falso concetto della successione; infatti
dopo avere detto che la sentenza che Lazzaresi aveva
aderito alla domanda di vincolo, si assume che contui-
"e' risente del tutto ed esente". Non vediamo come
si possa spiegare quando si vedono scritte le pro-
prie conclusioni; e' la Corte di merito che si spiega
in che consista la successione del Lazzaresi per que-
sto riguarda tale vincolo di successione.

Per questi motivi, e, per altro aggiungere per
chiedere alle Ecc. Corti Supreme di volere cassa-
re la sentenza N. 50 Camera 1941 XIX della II^a Sezio-
ne della Corte di Appello di Bologna con tutte le
conseguenze di legge. Con vittoria di spese.

Bologna 25 Maggio 1947 XI

(G. Giacomo Cassani sost. per l'Avv. Ivano Bononi)

Bologna 26 Maggio 1947 XIX

Delega a rappresentarsi in questa causa i Sigg.ri
Avv. G. Giacomo Cassani e Giacomo Cassani, ed eleggo
domicilio in Piazza della Libertà n. 10, stanza
e ufficio, tutto dell'Avv. Ivano Bononi. Conferisco ai
detti Avvocati ogni e più potere e facoltà
che.

Per autentica della firma di Luigi Raffuzzi

(Avv. Giacomo Cassani)

Bologna 15 Maggio 1941 XIX

Al presente ricorso nel mandato in calce saranno
allegati:

1°) copia autentica della sentenza impugnata

2°) gli atti e i documenti del giudizio di merito in
primo e secondo grado.

3°) no. 1074 di deposito del ricorso.

N. 1764 della Gazzetta del 7-8-41. Amministrazione del

Ufficio del Registro di Corti. Il Sig. Avv. Giacomo

Cassani con deposito per via del pagamento di lire

per deposito per ricorso in Cassazione (verbo)

la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 13-

30 gennaio 1941 in nome Raffuzzi Luigi contro

Luigi Gino. Per l'azienda delle lire 2.601,25

azienda delle lire 1.0,15 totale n. 601,25.

Corti 24 Maggio 1941. La sottoscritta (firma illeg-

gibile).

Cassani Giacomo Bologna 27 Maggio 1941 XIX

Ufficiale Giudiziario

conferma del mandato di comparizione

del mandato e della bolletta di deposito in sot-

toscrizione Tribunale Giudiziario dell'Ufficio di Ap-

pelle di Bologna notificato a Corti. Gino nel suo

Roma, 25 giugno 1911

Caro Casati,

Ieri, appena ricevuto il ricorso Raffuzzi, le ho telegrafato per tranquillarla circa il tempestivo deposito ^{del suo} nella Cancelleria Civile della Cassazione.

Oggi poi - due giorni prima della scadenza del termine - ho eseguito il regolare deposito.

Per sua norma e nell'eventualità che Ella venisse a Roma, io rimarrei qui fino al termine di quasi tutto il mese di

luglio, dopo di che andrò
a volta Santorina.

Con i migliori e
più cordiali saluti.

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telej. 46
IMOLA

17 Luglio 1941

Eccellenza,

ho sperato fino all'ultimo di potere
fare la progettata scappata a Roma, ma non ci sono riuscito.

Le escludo assegno bancario di L.1000 a titolo di fondo spese per
il ricorso Refuzzi-Centuleni di cui Ella già si è cortesemente occupata.

(A proposito mi viene il dubbio che nel mandato pedissequo al ricorso man-
chi la prescritta marca di L.18; vuole verificare?)

Le escludo altro ricorso (Zampieri-Zaniboni) che avevo dimenticato;
è di data un pò remota, ma spero che non sia stato fissato. Anche per questo

Le sarò grato di notizie.

Con i migliori auguri di buone gerie mi è grato presentarLe i
più distinti ossequi.

Ferrini
Procuratore

P.S. Vorrà firmare la delega nel mandato Zampieri. Non credo occorra la mar-
ca perchè il mandato è steso su foglio bollato staccato.

25 giugno 1941

Deposito del ricorso Raffuzzi
Diritto di chiarrata £ 14,75
Bolli autentici e copia firmata £ 18,00
Deposito ricorso £ 186,00
£ 218,75

~~Ricevuto il 19 luglio 1941~~
~~lire mille quaranta spese.~~
Ricevuto il 19 luglio 1941
lire mille

~~Ricevuto~~
~~il 19 luglio 1941~~

Il 19 luglio mi è stato notifi-
cato un contro ricorso da
Centulani. Spedito a Casini

Scritto l'8 ott. 41 che Centulani
ha chiesto la fissazione dell'indizio

N 19111 della ricevuta

CORTE DI

TRIBUNALE DI

PRETURA DI

UFF. DI CONC. DI



Addi 25 GIU. 1941 Anno

in Cancelleria del

il Sig. (1) Aboumis

ha depositato (2) st ps

(3) puler

(4) Raffaelli

IL CANCELLIERE

186
181
18
707



Roma, 19 luglio 1941

Le do' atto d'aver rice-
vuto bancario di £ 1000
più spese per il ricorso
contro Centulani;

come le ho scritto il ricorso è stato
depositato da me il 25 giugno 1941. La
mancanza della prescritta marca
nell'autenticazione della firma era
già stata avvertita. All'atto del
deposito tutto è stato regolariz-
zato.

Proprio ~~proprio~~ il sig. Giu-
Stamanni Centulani mi ha notificato un
contro ricorso che le mando perché
ella ne tenga conto ~~per~~ per redigere
~~una memoria~~ ~~una memoria~~ da presentarsi
occorrendo una memoria
cinque giorni prima della discussione
credo che la discussione ~~si~~ ~~avrà~~
sarà fissata alla fine dell'inverno
anche in primavera.

Cordiali saluti

Imola 21-10-61

Signore,

La ringrazio della
sua comunicazione in ordine al nostro
Rapporto-Lettera. Vedrà di battere più
sue righe di memorie.

Le mandai un giornale nel quale avevo
scritto per il nostro commemorativo del nostro
povero Buffardi; è stata una terribile sciagura
e per un suo voto rivoluzionario!

Resto i miei più devoti ossequi

Devotissimo
Parronferrari

Roma, 13 novembre 1941

Caro Avv. Casari,

La discussione del ricorso Paffuzzi contro Centurani è stata fissata per l'udienza del 3 dicembre davanti la Terza Sezione Civile. La Sezione sarà presieduta dal presidente Marzadro, relatore Piero, Pubblico Ministero Pafundi.

Il Centurani, resistente, ha notificato un contro-ricorso, che è preposto di lei, e al quale sarà forse opportuno replicare. Per sua norma l'eventuale memoria dovrà essere depositata ~~non~~ non oltre il 27 novembre: due copie in bollo e alcune copie in carta libera.

Scapite per aver trasmesso alla signora Bufferli le mie ringrazie. Ho ricevuto ^{da lei} una cartolina - ricordo con gratitudine che conservo devotamente. Molti cordiali saluti. aff.

COMUNE  D' IMOLA

Ufficio III - SERVIZI DEMOGRAFICI
SEZIONE ANAGRAFE



1303

CERTIFICATO DI NASCITA

Dai registri anagrafici di questo Comune rilevasi che

figlio di Bassani Gian Battista
Felice - e della Sella Volpe Raimunda
nacque in Imola - il giorno 14 - quattordici
del mese di Febbraio - dell'anno 1956

In carta libera ai sensi dell'art. 159 della tariffa di cui all'Allegato A, annesso al R. D. 30 dicembre 1923 N. 3268 che approva il testo della Legge sul Bollo.

Imola,

-5 NOV, 1941
Anno XX



IL PODESTÀ

TELEGRAMMA

Rimesso al fattorino alle ore *10:50*
 = A WOCATO BONOMI *B. G.*

MODULARIO
C.-Telegr.-63

INDICAZIONI DI URGENZA

Spazio
orario
data
orario

Mod.



Rice. *09* Ricevente



... hanno corrispondente al tempo medio
 seguito da una mezzanotte all'altra.
 Nei telegrammi impressi a caratteri romani, il primo numero dopo
 il nome del luogo di origine rappresenta quello del telegramma, il secondo
 quello della parola, gli altri la data, l'ora e i minuti della presentazione.



QUALIFICA	DESTINAZIONE	PROVENIENZA	NUM.	PAROLE	DATA DELLA PRESENTAZIONE	VIA E INDICAZIONI SUESSUALI E D'UFFICIO
=	2210	ROMA	BOLLOGNA	10500	21: 26: 10 10	VISTATO

= STANTE MALATTIA A WOCATO ANGELINI SI DOVRA
 RINVIARE DISCUSSIONE CAUSA RAFUZZI SEGUE
 LETTERA OSSEQUI = A WOCASONI

Fatevi correntisti postali. PAGAMENTI E RISCOSSIONI IN TUTTE LE LOCALITÀ DEL REGNO - FRA CORRENTISTI I PAGAMENTI E LE RISCOSSIONI MEDIANTE POSTAGIRO SONO ESEGUITI SENZA LIMITAZIONE DI SOMMA ED IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA

2. 1. 1922

222
- 1. 1.





SINDACATO FASCISTA AVVOCATI E PROCURATORI DI BOLOGNA

IL DIRETTORIO

CERTIFICA

che l'avv. CASONI GIACOMO di G. Battista è stato iscritto nell'albo dei procuratori esercenti in Bologna in data 13.4.1917 ed in quello degli avvocati in data 5.10.1921.

E' socio di questo Sindacato dal 10.5.1933.

Tali iscrizioni non hanno subito alcuna interruzione e sono tuttora conservate.

Si rilascia a richiesta dell'avv. Casoni Giacomo.

Bologna, 20 Novembre 1941.XX

IL REGGENTE DEL SINDACATO

(Avv. Mario Rizzardi)



Rizzardi



R. TRIBUNALE CIV. e PEN. di BOLOGNA

V. per la legalizzazione della firma di
avv. Mario Rizzardi, Regg. del sindacato
Bologna, 23 NOV. 1941

Il presidente:

Il Cancelliere Capo Delegato

Emilio Filippetti

[Signature]

[Signature]

COMUNE D'IMOLA

IL PODESTA'

a richiesta dell'interessato;
assunte le opportune informazioni;

CERTIFICA

che Casani Giacomo di G. Battista, nato a Imola ed
ivi residente in Via Mailia 16, della classe 1891,
conduce l'azienda agricola di G. Battista Casani e
Figli ed è l'unico direttore ed amministratore della
azienda posta nei Comuni di Imola, Mordano, Riolo Ba-
gni e Portomaggiore, della complessiva estensione di
Ett. 140 circa.

In carta libera per uso amministrativo.

Imola, 22 novembre 1941-XX.


IL PODESTA'

UNIONE PROVINGIALE FASCISTA
AGRICOLTORI DI BOLOGNA
Ufficio di IMOLA

VISTO; si conferma quanto sopra.

IL SEGRETARIO DI ZONA
(Geom. Eugenio Bianconi)





Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telej. 46
IMOLA

Bologna, li 26 novembre 1941-

Eccellenza ,

faccio seguito al telegramma odierno per spiegarLe come l'Avv. Angelini, all'atto di entrare in una Clinica per sottoporsi ad un atto operatorio, mi ha pregato di aderire ad una istanza di rinvio della discussione del ricorso Raffuzzi/Centulani fissato per il 3 dicembre p.v. in Cassazione .

Non ho potuto negare la mia adesione, anche se mi è mancata la possibilità di interpellarla; penso che la discussione sarà rinviata.

Mi dispiace il contrattempo e mi è grido rinnovarLe i più distinti ossequi

*F.lli
Raffuzzi/Centulani*

*28 nov. 1941
Presentata istanza
per differimento*

Eccellenza,

Mercoledì 26-11-61

Sp. all' on. Angelucci

ha pregato di voler firmare
l'acclusa istanza e farla tenere
alla lat.

Adesso alla signora del

collega ed anticipatamente
la ringrazio anche tuo nome.

con ossequio

Avv. Giacomo Casani

Per
Pausanias



Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione

III SEZIONE CIVILE

N. *1453* R. G. 194

Roma, *7 NOV. 1941* Anno *XX* 194 - Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto Vi avvisa che il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno

3 DIC. 1941 Anno *XX* *per la discussione del ricorso*

Aspuzzo Luigi

Cendulano Guis

IL CANCELLIERE

[Signature]

Signor Avvocato

Casini Luciano
Procuratore Generale

[Signature]

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

7^a causa (forse 5^a)

Margaduro pra.

Biondi

Veneziani

Camaffini

Martinez

Tisani

Loiacono

Piero relat.

P.M. Pajundi

Co. Biondi

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telej. 46
IMOLA

Turch. 24-11-41

Eccellenza.

Le trasmetto la memoria
nel rinvio Raffaelli tentativi, il corso corso avverso,
io, copia della sentenza della Corte di merito e della
sentenza del tribunale, copia del ricorso e delle
comparsa rassegnate nel giudizio.

Ho sviluppato il 1° mezzo, perché se c'è speranza
di vittoria mi sembra che mi qui: la questione
è esaminata attentamente, e se non si è stette
nel fatto, si potrebbe andar bene; comunque io non
mi faccio sperare illusioni.

Mi è grato presentarsi, con i più distinti os-
sequi, ringraziamenti per la collaborazione amiche-
vole in questo caso.

Suo Devoto
Giacomo Casoni

Il punto centrale della controversia
Non si può operare un separato
conservativo sopra somma depositata alla C. D. P.

Condizioni prescritte dalla legge:
a) fondamento della pretesa creditoria
b) pericolo attuale reale oggettivo

Prima condizione si è verificata.
Seconda no.

Questione di fatto, apprezzamento di fatto,
Cui vale per le condiz. e convenienze del debitore
il comportamento del debitore.

Ma non vale per il nostro rischio che
si formula così: È in pericolo una

somma depositata alla C. D. P. e che non può
svincolarsi se non con l'assenso di tutti i creditori?

Teniamo il valore d'uso conservativo della C. D. P.

Fra i molti fini serve a conservare
custodire proteggere le somme contestate
fino alla risoluzione delle vertenze.

Agisce come un sequestro.

Nel caso - La Cassa ha dimostrato la maggiore antichità
prima assegno
poi deposito Cassa
per svincolare quota: assenso

Dunque non c'era pericolo seritenger tribus. Curto
| aut viaggio
| ordine.

La Corte di Appello per superare la difficoltà
dice: ammettiammo accorria l'assenso

ma poteva chiedere al magistrato.
Ma dal giudizio il centolaro è garantito.

Lo stesso per la capione.

Insomma il deposito nella Casa S. J.
con le severe rigorose cautele della Casa
per lo svincolo delle quote escludeva
il pericolo reale e attuale di un
disperdimento della quota, cioè rendere
superfluo il sequestro e lo teneva
anche antigiuridico in quanto presuniva
dalla realtà del pericolo condizionale
prescritta dalla legge.

Questione delle spese.

Primale $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$

Corte d'Appello tutto.

"De tutto succumbente" No.

Errore di fatto che va
riperato.



Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione

III

SEZIONE CIVILE

N. 1499 R. G. 194 1

Roma, 19 FEB. 1942 Anno XX - Anno

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto Vi avvisa che il Primo Presidente ha fissato l'udienza del giorno

17 MAR 1942 Anno XX per la discussione del ricorso

Reffussini Luigi
e
Carpulano Piero

IL CANCELLIERE

[Signature]

Signor Avvocato *Caroni Giovanni*
via Bonomi Trieste

Si prega di depositare in Cancelleria eopi in carta semplice del ricorso e della sentenza denunziata, per uso di S. E. il Presidente.

Se il ricorso è connesso ad altro si prega informarne la Cancelleria indicando possibilmente il numero del Registro Generale.

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunziata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Excellentia,

Julij 9. 3. 42

il verbo venso e' un
era pmi e non ha tendenza a
spostarsi; sono stato anch' officiosamente
mentre consigliato a ritirarsi!

credo che se non sarò d'ufficio
richiamato da Ravenna, non

partia' mea! Ho raccor mandata
che n'a business con volentieri
ma credo che la mia raccor mandata
d'una non avra' seguito.

Seus' il continuo disturbo
e gratias i' miei ossequi
Sereno
Gossett

L. E.



Al. Prof. Paolo Baccus
Piazza della Libertà 4
Baccus

VISITATE
LITALIA



Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497

BOLOGNA

Via Emilia, 16 - Telef. 46

IMOLA

Imola 14 Marzo 1932

Eccellenza,

ricevo in questo momento copia della memoria dell'Avv. Angelini nella causa Centulani-Raffuzzi sulla quale Le noto alcuni appunti in fatto, nel dubbio che dagli atti in Suo possesso non possano rilevarsi esattamente i precedenti della causa.

Il resistente, dopo avere chiesto ed ottenuto dichiarazioni di consenso allo svincolo della metà della somma di pertinenza di Centulani da parte del Raffuzzi, e dopo avere inutilmente brigato per ottenere con tali documenti lo svincolo, fu costretto a proporre giudiziale domanda di svincolo, in sede di convalida del sequestro conservativo. Il Tribunale, avendo aderito il Raffuzzi, ordinò lo svincolo; in appello questo punto della sentenza non fu impugnato e così pure in Cassazione e quindi su questo capo della sentenza si è formato il giudicato. Quindi nessuna sorpresa se Centulani ha potuto ottenere finalmente il desiderato svincolo. Quello che è sorprendente è l'atteggiamento attuale del suo legale il quale, dopo avere fatto causa per ottenere lo svincolo, viene oggi a dichiarare che non c'era affatto bisogno di una sentenza per ottenere questo svincolo! E le spese di questa causa - sia pure inserita nella causa di sequestro - si sono volute porre a carico di Raffuzzi!

La motivazione della Corte in ordine al comportamento del Raffuzzi riguarda un lato solo - quello soggettivo - in ordine all'elemento del rischio del debitore di perdere le garanzie del suo credito; ma è di tutta evidenza che se la somma sequestrata non correva oggettivamente pericolo di essere sottratta, nel momento in cui il sequestro è stato chiesto, le considerazioni

sul contegno del Raffuzzi perdono ogni valore di fronte al fatto che la somma in oggetto non poteva essere sottratta per ragioni insuperabili dalla stessa volontà del Raffuzzi.

Tutto ciò a prescindere dalla errata e manchevole motivazione in ordine al contegno del Raffuzzi.

Sulla eventualità della "cessione" del credito del Raffuzzi l'avversario gira al largo e cerca di rifurre la questione alla "opinabile materia della opportunità" se non che c'è la norma della "economy dei giudizi" che limita, fino ad annullare talora, l'^{iniziativa} iniziativa della parte.

Sul secondo mezzo non so come faccia il resistente a conciliare la sua pretesa che le spese del giudizio in ordine allo svincolo della quota del Casiano siano a carico del Raffuzzi, con la sua attuale dichiarazione che per ottenere lo svincolo era perfettamente inutile fare la causa. Le spese delle cause inutili vanno evidentemente sopportate da chi le ha promosse in quanto esso è soccombente già in partenza!

Se mi sarà possibile accompagnerò l'amico Angelini anche perchè mi preme moltissimo l'altra causa di cui Le parlai.

Con i più distinti oss. equi

Genio
Paracausus

Avv. GIACOMO CASONI

~~Strada Maggiore, 42 - Telefono 22.497~~

~~BOLOGNA~~

Via Emilia, 16 - Telej. 46

IMOLA

Imola 28 Aprile 1942

Eccellenza,

sono molto sorpreso nel sentire che non Le è stato recapitato il telegramma che Le inviai appena ebbi notizia del mio congedo; eppure il telegramma fu accettato, l'indirizzo era esatto e nessuna comunicazione io ho ricevuto dall'Ufficio Telegrafico, in ordine al mancato recapito.....e non aggiungo altro.

L'altra pratica ha ora per me un interesse molto minore; però mi dicono che non è da escludersi qualche altra improvvisata, con altra destinazione, ed allora l'interesse aumenterebbe. Comunque io non voglio che Ella abbia a disturbersi ancora; la pratica è in corso e se avrà buon esito tanto meglio.

Con rinnovati ringraziamenti e distinti ossequi mi creda

*Suo Devoto
Giacomo Casoni*

Avv. GIACOMO CASONI
Strada Maggiore, 42 - Telefono 23-497
BOLOGNA
Via Emilia, 16 - Telej. 46
IMOLA

Imola 8 Maggio 1942

Eccellenza,

l'Avv. Angelini ed io Le saremmo molto grati se volesse far registrare la sentenza Rafuzzi-Centulani e se volesse farci mandare dalla Cancelleria della Corte copia semplice della sentenza.

Con i più distinti ringraziamenti ed ossequi

*Stev
Pannofesca*

*registrata il
18 maggio h 2
con*

L. 138,15

Ricorso in Cassazione del
Procuratore generale
sig. Luigi Raffuzzi contro Centulani

Spese.

Diritto di chiamata - 15,75
Autenticazione firma 18
Deposito in Cancelleria 186
Lega e manue - 30

249,75

Spese £ 250

Domicilio della causa e
discussione orale del ricorso
(competenza e onorario)

1250

Totale £ 1500

Ricevute in acconto il
19 luglio 1941 —

" 1000

Restano £ 500

Saldata
25 aprile 1942

Sentenza Cassazione

Raffuzzi - Centolasi

A. 1118

L. 138.40

Copia sentenza

15

L. 152.45

Spedita la copia
della sentenza il

2 giugno 1862

pagato